

(N. 1652)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1966

Integrazione dello stanziamento di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 309, relativa alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 25 aprile 1957, n. 309, ha autorizzato il Ministero dei lavori pubblici a provvedere alla costruzione ed all'arredamento, tra l'altro, della nuova sede degli Uffici giudiziari di Roma, nella zona demaniale di Piazzale Clodio ed ha stanziato, a tale scopo, la spesa di 6 miliardi a carico dello Stato, disponendo che, per l'ulteriore parte di spesa necessaria, si dovesse provvedere mediante il concorso da parte dell'Amministrazione comunale, da stabilirsi con decreto del Ministero del tesoro di concerto con i Ministeri dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.

Dava inoltre, al Ministero di grazia e giustizia, facoltà di stipulare convenzioni con l'Amministrazione provinciale o altri Enti interessati allo scopo di ottenere mag-

giori contributi per il finanziamento dei lavori di che trattasi.

Previa approvazione dei Ministeri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, il 24 settembre 1958 furono pubblicati i bandi di concorso per due progetti nei quali era indicata presuntivamente in lire 3 miliardi la spesa per le nuove sedi della Pretura civile, della Pretura penale, della Corte d'appello ed in lire 3 miliardi quella per le nuove sedi del Tribunale civile, di quello penale e della Procura della Repubblica.

Peraltro, fin dalla prima redazione dei progetti di massima definitivi, risultò l'insufficienza del predetto limite di spesa di lire 6 miliardi ai fini di una decorosa sistemazione degli uffici giudiziari della Capitale.

Infatti, nel luglio 1959 i professionisti vincitori dei concorsi presentarono i preventivi, che risultarono, complessivamente, di lire 12.747.000.000.

I tentativi allora esperiti per ottenere un contributo dal Comune di Roma al fine di compensare la maggiore spesa non sortirono effetto in considerazione della situazione finanziaria di quell'Amministrazione, confermata anche dal Ministero dell'interno.

Le procedure per la rielaborazione dei due gruppi di progetti e per l'appalto relativo ai due edifici delle Preture ed a quello della Corte d'appello — a quel momento il solo ritenuto meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici — nonché le vicende connesse alla scelta del tipo di fondazione e, infine, il fallimento dell'impresa appaltatrice, costrinsero, ad un certo punto, il Ministero dei lavori pubblici ad adeguare le originarie previsioni alle mutate condizioni di mercato oltre che alle effettive esigenze tecniche e funzionali.

Il progetto generale di variante del gruppo degli edifici delle Preture e Corte d'appello, risultò così di lire 5.811.000.000.

Considerato che lire 189.000.000 erano state spese per lavori di scavi di sbancaamento, per indagini sulla natura del terreno di fondazione e per lavori effettuati dall'impresa fallita, risulta che l'intero stanziamento della legge n. 309 veniva ad essere assorbito dalla realizzazione di uno solo dei due progetti inizialmente predisposti.

Il progetto relativo, del predetto importo di lire 5.811.000.000, è in corso di avanzata esecuzione.

La constatata impossibilità di procedere alla realizzazione del programma originario con il finanziamento disposto con la legge n. 309, nel maggio 1962 indusse a richiedere nuovamente agli Enti locali, interessati anch'essi alla soluzione del problema, la contribuzione prevista dalla legge, in mancanza della quale non si sarebbe potuto dare corso alla realizzazione del secondo progetto relativo, come cennato, al gruppo degli edifici destinati ai Tribunali ed alla Procura della Repubblica.

Anche questo secondo tentativo di reperimento dei fondi, nell'ambito delle disposizioni della legge n. 309, non ottenne effetto concreto.

Delle opere del primo gruppo i due edifici delle Preture sono già costruiti e si sta procedendo agli impianti e alle rifiniture e anche il terzo edificio è già innanzi nella costruzione.

Nel corso dei lavori si è, però, manifestata la necessità di un ulteriore stanziamento di fondi, sia per opere ritenute strettamente indispensabili per la realizzazione degli edifici, sia per opere di completamento per l'agibilità ed il funzionamento degli edifici medesimi.

Dovrà inoltre provvedersi al completamento del piano come previsto dalla legge n. 309, piano che, come si è detto, è rimasto incompleto per essere risultato insufficiente lo stanziamento all'uopo disposto e per essere venuto a mancare l'apporto degli Enti dalla legge stessa indicati.

La città giudiziaria di Roma è stata progettata secondo una visione unitaria delle esigenze dei singoli Uffici, talchè la parziale realizzazione del programma costruttivo a suo tempo impostato — come si verificherebbe ove non si desse alcun seguito al progetto relativo agli edifici destinati ai Tribunali ed alla Procura della Repubblica — non allevierebbe sostanzialmente l'attuale grave situazione in cui versano gli Uffici giudiziari della Capitale e non eliminerebbe, pertanto, le deficienze alle quali con l'emanazione della legge n. 309 si intendeva ovviare. Pertanto, si compirebbe opera assolutamente non funzionale e disagiata per la classe forense, interessata all'unitarietà dell'ubicazione delle Preture, dei Tribunali e della Procura, e, in definitiva, si renderebbe pressochè vano il pur ingente sforzo finanziario cui lo Stato è andato e dovrà andare incontro, dato che, fin dal primo momento, la parte che si verrebbe a realizzare si dimostrerebbe insufficiente ed inadeguata.

Tuttavia sia il Ministero di grazia e giustizia che quello dei lavori pubblici, al fine di contenere quanto più possibile la spesa ancora necessaria, ritengono che adeguata

soluzione al problema in questione possa essere data riducendo il programma delle ulteriori costruzioni dai tre previsti uffici a due, lasciando nella sede di piazza Cavour gli Uffici della Corte d'appello ed adattando l'edificio in costruzione, a questa destinato, a sede del Tribunale civile; per completare il programma resterebbe perciò da eseguire solo gli edifici da adibire a sede del Tribunale penale e della Procura della Repubblica. Tale rinuncia si concreta in una economia di circa 106.000 mc. di costruzioni.

Al riguardo è da rilevare che la realizzazione di cui trattasi è resa particolarmente agevole dall'ampia disponibilità di locali che si viene a creare nell'attuale sede di Piazza Cavour a seguito del trasferimento dei Tribunali e della Procura della Repubblica: disponibilità che soddisfa completamente le possibili esigenze funzionali sia della Corte di cassazione che di quella d'appello.

Dal programma così delineato consegue la definitiva e integrale sistemazione delle necessità edilizie inerenti a tutti gli Uffici giudiziari di Roma.

Peraltro il mancato assenso del Tesoro al disegno di legge con cui si richiedeva una ulteriore autorizzazione di spesa di 8 miliardi induce a proporre l'accluso nuovo disegno di legge col quale si stanziava la somma di 2 miliardi per la prosecuzione delle opere in corso.

Con tale cifra sarà infatti possibile completare gli edifici delle Preture, penale e civile, e opere accessorie di sistemazione esterna — di cui nessun cenno era stato fatto nella legge n. 309 — e altresì provvedere all'adattamento dell'edificio della Corte d'appello a sede del Tribunale civile.

D'altronde ragioni di correttezza politico amministrativa, oltrechè di rispetto del dettato costituzionale, non consentono di impegnare sin da ora i futuri bilanci per l'ulteriore spesa necessaria ai fini dell'integrale realizzazione della nuova città giudiziaria.

Il presente disegno di legge, nel quadro del cennato programma già da tempo definito ed in corso di avanzata attuazione, ne consente, col provvedere allo stanziamento integrativo di 2 miliardi, un ulteriore, importante progresso che costituisce, però, solo una tappa verso la soluzione completa e definitiva, la quale richiede la necessità di un ulteriore finanziamento a non lontana scadenza per la costruzione degli edifici del Tribunale penale e della Procura della Repubblica e per i servizi annessi.

Alla spesa prevista in lire 2 miliardi si propone di provvedere, per l'esercizio 1966, per lire 500.000.000 utilizzando il fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e per le restanti lire 1.500.000.000 mediante iscrizione del relativo stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 25 aprile 1957, n. 309, per quanto concerne i nuovi edifici giudiziari di Roma, è aumentata di lire 2 miliardi, per la prosecuzione dei lavori in corso e per opere accessorie.

**Art. 2.**

La spesa di cui al precedente articolo è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni nell'anno 1966 e di lire 1.500 milioni nel 1967.

**Art. 3.**

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1966, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.